Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale numero 812 del 07/07/2014

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Numero 85 del registro data 05/07/2014

Oggetto: Rilascio contrassegno invalidi n. 259

.ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 05 del mese di luglio

IL CAPO SETTORE DELLA P.M.

Vista la domanda presentata in data 30/06/2014 dalla Sig.ra OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS residente in questo Comune in OMISSIS n. OMISSIS, C.F. OMISSIS, intesa ad ottenere l'autorizzazione in deroga per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ed il rilascio dello speciale contrassegno;

Vista la certificazione medica rilasciata in data 30/05/2014 dal competente servizio della A.S.P. di appartenenza della richiedente, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che l'interessata ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;

Considerato che gli elementi oggettivi rappresentati dall'interessata nella domanda concorrono a giustificare il rilascio della presente autorizzazione;

Visto il vigente art. 188 del D. Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada);

Visto il vigente art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione al Nuovo Codice della Strada);

Visti gli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503;

Visto l'art. 28 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il versamento di pagamento di € 5,00 per diritti di istruttoria;

D E T E R M I N A

a favore dela Sig.ra OMISSIS, sopra meglio generalizzata, il rinnovo e conseguentemente rilascio del contrassegno **n. 259**, previsto dall'art. 381 del regolamento d'esecuzione del C.D.S., in deroga per la circolazione e la sosta di veicolo al servizio di persona invalida con accertata capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e per l'utilizzo delle apposite strutture atte a consentirne ed agevolarne la mobilità.

La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi, per gli effetti e con i limiti di cui alla normativa richiamata in premessa e riportata sul retro, nonché alle seguenti particolari condizioni e limiti.

L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito «contrassegno», rilasciato unitamente alla presente, di cui alla figura V4 allegata al D.P.R. n. 495/92, che dovrà essere apposto sulla parte anteriore del veicolo utilizzato.

Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato a veicolo specifico ed ha valore in tutti i paesi dell' Unione Europea. Il titolare è tenuto ad attenersi agli eventuali limiti e prescrizioni imposti dagli Enti proprietari della strada.

La presente autorizzazione ha validità cinque anni dalla data di rilascio e può essere rinnovata mediante la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio della stessa.

Il responsabile del procedimento
Zarbo Carmela

Il Comandante della P.M.
Dr. Domanti Salvatore

L. 5 febbraio 1992, n. 104

Art. 28. *Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate.* - 1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.

2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384[(1)], che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.

(1) Vedasi ora l'art. 12, D.P.R. 24-7-1996, n. 503.

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503

Art. 11. *Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili.* - 1. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.

2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.

3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle «zone a traffico limitato» e nelle «aree pedonali urbane», così come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.

4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art. 12.

5. Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.

6. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura 79/a art. 120 del decre to del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 12. *Contrassegno speciale.* - 1. Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.

2. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.

3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria dei non vedenti.

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada)

Art. 188 - *Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide* - 1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.

2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.

3.1 veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 84,00 a € 335,00.

5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41,00 a € 168,00.

IL CAPO SETTORE
f.to _____

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE
_____

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale
_____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI COPIA

La presente è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso.
Si rilascia per uso pubblicazioni on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).

L'ispettore della P.M.
Zarbo Carmela